

(N. 959)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1955

Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 gennaio 1952, n. 15, nel provvedere alla revisione e all'unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica specializzati o specialisti, ha fissato in due tabelle allegate le categorie degli specializzati e le cariche per le quali è dovuto un aumento di 40 lire giornaliere dell'indennità di specializzazione.

Successivamente all'entrata in vigore della predetta legge si è dovuto, peraltro, rilevare che le continue nuove esigenze delle Forze armate, specie nella attuale fase di evoluzione tecnica e di riordinamento, comportano la necessità di procedere con una certa frequenza all'istituzione di altre categorie e cariche di specializzati ovvero alla soppressione di categorie non più necessarie o allo spostamento di categorie da un gruppo all'altro.

E poichè ovviamente è necessario che a tutto ciò si provveda con procedura adeguata al carattere di urgenza che le esigenze da soddisfare presentano, considerato d'altro canto che alla ripartizione degli specializzati o specialisti in categorie impropriamente si è provveduto con la legge n. 15, trattandosi di materia che attiene alla sfera regolamentare, si è ravvisata l'opportunità di restituire la materia stessa alla predetta sfera.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale si stabilisce che a tale ripartizione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi diritto alle indennità di cui alle tabelle I e II annesse alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.